

COPIA

N°38
Reg. delib.
del 14-12-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE
----------------	--

Oggi quattordici del mese di dicembre dell'anno duemilaventidue alle ore 20:30, modalità mista, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica Ordinaria il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Andreotti Patrizia	Presente	Canil Riccardo	Presente
Mazzetto Lidia	Presente	Masella Enzo	Presente
Sartori Sara	Presente	Bertolin Nicoletta	Presente
Favaro Diego	Presente in videoconferenza	Tiepolo Tommaso	Presente
Barbato Fabio	Presente	Duregon Marianna	Assente
Orti Pierantonio	Presente	Barin Michela	Presente
Malvestio Livio	Assente	Bettio Alberto	Presente
Cervesato Michele	Presente	Damiani Renato	Presente
Stevanato Fabrizio	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Presiede l'adunanza il Signor Canil Riccardo in qualità di Presidente
assistito dal Segretario Generale Dott. Spadetto Enzo.

Sono scrutatori i Signori:

Sartori Sara

Barbato Fabio

Barin Michela

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio su richiesta del Consigliere Orti pone in votazione l'anticipo del punto 2 all'ordine del giorno ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE" (prop. n. 41);
Con voti: Favorevoli: 15 (all'Unanimità), Astenuti: nessuno, Contrari: nessuno espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

Il Consiglio comunale approva l'anticipo del punto 2 all'ordine del giorno ad oggetto: "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE" (prop. n. 41).

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

«1. [...] le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. [...]

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30.04.2015;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 21.12.2021;

OSSERVATO che:

- l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito in Legge n. 114 del 2014 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
2. non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
3. tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies, T.U.S.P.);
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, T.U.S.P., ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Noale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, T.U.S.P., che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, T.U.S.P., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Richiamato il verbale della Prima Commissione Consiliare riunitasi in data 14/12/2022;

UDITI gli interventi in merito all'argomento, per i quali si rinvia al verbale n. 40 sulla discussione generale dell'odierna seduta di Consiglio comunale;

Con voti Favorevoli 10 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti), Contrari 4 (Stevanato, Damiani, Cervesato, Barin) Astenuto 1 (Bettio) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione delle società in cui il Comune di Noale detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato A);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, avendo avuto la successiva e separata votazione eseguita in merito il seguente esito: voti Favorevoli 10 (Andreotti, Canil, Mazzetto, Masella, Sartori, Bertolin, Favaro, Tiepolo, Barbato, Orti), Contrari 4 (Stevanato, Damiani, Cervesato, Barin) Astenuto 1 (Bettio) espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente.

OGGETTO	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. APPROVAZIONE
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente
F.to Canil Riccardo

IL Segretario Generale
F.to Spadetto Enzo

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
APPROVAZIONE**

PARERE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to Arrighi Fabio

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
APPROVAZIONE**

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 07-12-22

Il Responsabile del servizio
F.to Arrighi Fabio

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 14-12-2022

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1737.

COMUNE DI NOALE li 20-12-2022

IL MESSO COMUNALE
F.to

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 del 14-12-2022

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.
APPROVAZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Spadetto Enzo